

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (IN FORMA CONVENZIONATA TRA L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA E I COMUNI DI BOSNASCO, MONTÙ BECCARIA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA MARIA DELLA VERSA) AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

Il giorno cinque del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette (05/06/2017),

tra

- L'Unione di Comuni lombarda Prima Collina, qui rappresentato dal Presidente Enrica Brega nata a Stradella il 08/02/1968, residente a Montescano, Via Roncole n. 16/A, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in Canneto Pavese, presso la sede dell'Unione posta in Via via Casabassa n. 7, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 24 del 21/12/2016 e n. 10 del 30/03/2017, esecutive ai sensi di legge, (CF/P.IVA 01931190183);

- Il Comune di Bosnasco, qui rappresentato dal Sindaco Flavio Vercesi, nato a Broni il 03/09/1962, residente a Bosnasco, Via Tazio Nuvolari n. 24, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in Bosnasco presso la casa comunale posta in via Groppallo n. 19, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2016 e n. 4 del 28/03/2017, esecutive ai sensi di legge, (CF 84000700181);

- Il Comune di Montù Beccaria, qui rappresentato dal Sindaco Amedeo Quaroni, nato a Broni il 27/11/1963, residente a Montù Beccaria, frazione Casa Bernardini n. 17, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in Montù Beccaria presso la casa comunale posta in Piazza Umberto I n.10 , a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 21/02/2017 e n. 18 del 30/03/2017, esecutive ai sensi di legge, (CF 84000690184);

- Il Comune di Rovescala, qui rappresentato dal Sindaco Marco Scabiosi, nato a Stradella il 26/11/1967, residente a Rovescala, Via Alessandro Volta n. 11, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in Rovescala presso la casa comunale posta in Via Roma n. 5, a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2017 e n. 17 del 31/03/2017, esecutive ai sensi di legge, (CF 84000910186);

- Il Comune di San Damiano al Colle, qui rappresentato dal Sindaco Cesarino Giuliano Vercesi, nato a San Damiano al Colle il 03/06/1956, residente a San Damiano al Colle, frazione Casalunga n. 35, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in San Damiano al Colle presso la casa comunale posta in via Roma n. 4 , a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 29/12/2016 e n. 9 del 28/03/2017, esecutive ai sensi di legge, (CF/P.IVA 01756890180);



- Il Comune di Santa Maria della Versa, qui rappresentato dal Sindaco Maurizio Ordali, nato a Santa Maria della Versa il 30/04/1951, residente a Santa Maria della Versa, via Gian Carlo Pajetta n. 5, domiciliato per la suddetta qualifica e per la stipula del presente atto in Santa Maria della Versa presso la casa comunale posta in Piazza Ammiraglio Faravelli n. 1 , a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 50, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017 e n. 25 del 04/05/2017, esecutive ai sensi di legge, (CF/P.IVA 01484840184);

### **Premesso**

- Che l'art. 80 della Legge Regionale 12/2005 il quale dispone che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del Decreto Legislativo 42/2004 sono esercitate dai Comuni;

- Che la Giunta Regionale con deliberazione della Giunta n. 8/7977 del 6 agosto 2008 ha stabilito che i Comuni possono istituire la Commissione per il paesaggio, di cui alla L.R. 12/2005 in forma associata;

- Che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha fissato i requisiti per i componenti della Commissione per il paesaggio, nonché la necessità di individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

### **Tutto ciò premesso**

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - FINALITÀ**

1. La presente convenzione disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio costituita in forma convenzionata tra l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) e i comuni di Bosnasco (PV), Montù Beccaria (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV), Santa Maria della Versa (PV).

#### **ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**


1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio in forma convenzionata tra l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) e i comuni di Bosnasco (PV), Montù Beccaria (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV), Santa Maria della Versa (PV), ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni approvate con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consulativo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

2. La Commissione è istituita in seno all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV).

#### **ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve



entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza degli enti convenzionati;


- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
  - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
  - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
  - sui piani urbanistici e territoriali attuativi

#### **ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
6. I candidati devono possedere esperienza professionale in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura:
  - se laureati, almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
  - se diplomati, almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

#### **ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'**

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dall'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi consiliari dei comuni costituenti



l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, è effettuato dall'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

4. Nel corso della prima seduta i componenti eleggono il Vice Presidente.
5. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della commissione e di curarne il buon esito.
6. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nel caso di sua assenza.
7. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
8. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica e/o di qualsiasi altra Commissione operante nel settore territoriale degli Enti che sottoscrivono la convenzione nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
9. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che, in genere, si trovano nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge
10. I componenti della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta.

#### **ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

#### **ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. In caso di parità di voti prevale il voto di colui che esplica le funzioni di Presidente della Commissione.
4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
6. Le riunioni della Commissione sono tenute di norma presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.
7. È esclusa la partecipazione di terzi estranei al procedimento alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
8. La Commissione può eseguire dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.





## **ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. L'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina individua, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dettate dalla Regione, con atto adottato sulla base del proprio ordinamento interno, soggetto dotato di specifica professionalità a cui viene attribuita la responsabilità dell'istruttoria inerente il procedimento di cui trattasi.
2. Colui che viene individuato come responsabile dell'istruttoria partecipa anche alle riunioni della Commissione del paesaggio, senza diritto di voto, con funzioni di segretario della stessa.
3. La segreteria cura anche i rapporti con altri settori degli Enti sottoscrittori della convenzione a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.
5. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

## **ART. 9 – ATTIVITÀ E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. I Comuni, e per essi coloro che sono competenti secondo i rispettivi ordinamenti interni, segnalano tempestivamente per iscritto, anche a mezzo mail o PEC, al responsabile dell'istruttoria designato dall'Unione la necessità di attivare l'istruttoria per l'autorizzazione paesaggistica trasmettendo il relativo fascicolo, contenete il numero di copie ritenute necessarie con l'elenco degli elaborati allegati, anche in forma digitale, di norma entro 7 giorni dalla loro ricezione.
2. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
3. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dagli Enti.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. La Commissione esprime il proprio parere e lo rimette al responsabile dell'istruttoria designato per gli adempimenti di sua competenza.
6. Entro la scadenza dei termini di legge il responsabile dell'istruttoria trasmette tempestivamente al Comune interessato gli esiti della comunicazione fatta alla Soprintendenza competente allegando l'intero fascicolo originale, la cui cura e conservazione resta a carico e responsabilità del Comune stesso.
7. Il provvedimento finale resta di competenza dei singoli Comuni e per essi di coloro che secondo i rispettivi ordinamenti interni sono competenti in merito.
8. In ogni caso i rapporti fra i singoli Comuni e l'Unione, e per essi dei relativi responsabili, sono improntati alla massima collaborazione anche al fine del rispetto delle norme di legge e in particolar modo dei termini previsti dalla legge.



9. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

#### **ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del paesaggio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (ove esistente), nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

#### **ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**


1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo fino al rinnovo degli organi consiliari dei comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a sei sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

#### **ART. 12 - INDENNITÀ E RIMBORSI**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

#### **ART. 13 - DURATA E RECESSO UNILATERALE DELLE AMMINISTRAZIONI**

1. La presente convenzione ha inizio il 1° gennaio 2017 e termine al 31.12.2020.
2. I singoli Comuni possono recedere unilateralmente con deliberazione del Consiglio Comunale, con un preavviso di almeno 3 mesi decorrenti dalla data di ricezione della



comunicazione con cui lo stesso Comune dovrà dare avviso a tutti gli altri Enti della Convenzione.

3. L'Unione di Comuni può recedere unilateralmente con deliberazione del Consiglio dell'Unione con un preavviso di almeno 6 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con cui la stessa Unione dovrà darne avviso a tutti i Comuni della Convenzione.

#### ART. 14 – RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni con meno di 500 abitanti alla data del 31.12.2015 versano la somma annuale di € 300,00 all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. I Comuni con più di 500 abitanti alla data del 31.12.2015 versano la somma annuale di € 500,00 all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina entro la data del 31 ottobre di ogni anno.

#### ART. 15 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione sono costituite da incontri da tenersi fra i Capi d'Amministrazione periodicamente e, comunque, ogni volta che uno di questi ne chieda la relativa riunione.
2. Gli incontri si terranno presso la sede dell'Unione di Comuni, Ente capofila della Convenzione.

#### ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme della presente Convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti avente valore gerarchico superiore. In tali casi, in attesa della formale modifica della presente, si applicano le suddette disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA  
IL PRESIDENTE ENRICA BREGA



P. IL COMUNE DI BOSNASCO  
IL SINDACO FLAVIO VERCESI



P. IL COMUNE DI MONTÙ BECCARIA  
IL SINDACO AMEDEO QUARONI



P. IL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE  
IL SINDACO CESARINO GIULIANO VERCESI



P. IL COMUNE DI ROVESCALA  
IL SINDACO MARCO SCABIOSI



P. IL COMUNE DI SANTA MARIA DELLE VERSA  
IL SINDACO MAURIZIO ORDALI

